REGOLAMENTO (CEE) N. 2333/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1987

che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nel settore del riso per la campagna 1987/1988, nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 468/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore del riso [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1 dell'atto, gli importi compensativi adesione sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi d'intervento validi per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, per quanto concerne il risone, il regolamento (CEE) n. 468/86 prevede la possibilità di correggere tale differenza per garantire la comparabilità dei prodotti presi in considerazione; che, tuttavia, in seguito all'ultima modifica del regime d'intervento previsto dal regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 [3], gli acquisti di intervento si effettuano ad un livello di prezzo inferiore al prezzo di intervento; che tale livello, che d'ora in avanti rappresenta la garanzia effettiva concessa al produttore, deve pertanto servire da base di calcolo degli importi compensativi adesione;

considerando che, a norma dell'articolo 117, paragrafo 5 dell'atto, gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti trasformati sono derivati da quelli applicabili ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare; che tali coefficienti devono essere fissati tenendo conto, da un lato, degli elementi tecnici della trasformazione e, dall'altro, del fatto che gli importi compensativi si applicano sia alle importazioni sia alle esportazioni e negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 117, paragrafo 6 dell'atto, l'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza esistente fra il prezzo di approvvigionamento in Spagna ed il prezzo di entrata; che è opportuno ridurre in sette tappe la differenza constatata al 1° marzo 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio sono fissati per il periodo dal 1° settembre 1987 al 31 agosto 1988 nell'allegato del presente regolamento.

Nello stesso allegato sono fissati:

— gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 per il periodo dal 1° settembre 1987 al 31 agosto 1988,

— i coefficienti di cui all'articolo 117, paragrafo 5 dell'atto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
[2] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

ALLEGATO

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti di base	Designazione delle merci	Coefficiente	Importo compensativo adesione
10.06		Riso :		
B		altro :		
I		Risone o riso semigreggio :		
a)		Risone :		
1	—	a grani tondi	—	51,17
2	—	a grani lunghi	—	51,17
b)		Riso semigreggio :		
1	—	a grani tondi	—	63,96
2	—	a grani lunghi	—	63,96
II		Riso semilavorato o lavorato :		
a)		Riso semilavorato :		
1	—	a grani tondi	—	77,49
2	—	a grani lunghi	—	86,47
b)		Riso lavorato :		
1	—	a grani tondi	—	82,53
2	—	a grani lunghi	—	92,70
III		Rotture di riso	—	21,04
11.01				
F	Rotture di riso	Farina di riso	1,06	22,30
11.02				
A VI	Rotture di riso	Semole e semolini di riso	1,06	22,30
E II d) 1	Rotture di riso	Fiocchi di riso	1,80	37,87
F VI	Rotture di riso	Agglomerati (pellets) di riso	1,06	22,30
11.08				
A II	Rotture di riso	Amido di riso	1,52	13,74